



Cod. NC7/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 002381
Data: 20/07/2016

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
SIRACUSA

OGGETTO: Rif. Vs. nota del 23 giugno 2016, prot. n. 587 – competenze architetti in materia di impiantistica e impianti elettrici.

Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono *“oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”*, (co. 1), fermo restando che *“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto”*, mentre *“la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”* (art. 52, r.d. 2537 del 1925).

1. Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica *«strettamente connesse con singoli fabbricati»* rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di *«edilizia civile»* di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).

Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di *«architetto civile»*, potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - *«ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica»*, nonché *«i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche»*.

Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli *«architetti civili»*, ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione *«opere di edilizia civile»* di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti *«le opere di diverso genere»* (tra cui proprio





l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).

2. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.

E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).

Tale orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.

Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini, diversamente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).

Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).

3. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici.

La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:

*"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".
"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..." Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il*



momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.

Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."

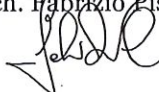
In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopraindividuate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici entro l'ambito urbano, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione
(arch. Massimo Crusi)*



*Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)*



*Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)*

